

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: **BALLARDINI CRISTIANO** (CF: BLLCST61L14B691Z) nato a Caprarola (VT) il 14.07.1961 e res.te a Velletri (RM), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri e Francesco Americo (CF: MRCFNC77C14D643F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) del Foro di Roma, come da procure in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con questi ultimi elett.te dom.to in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

-

ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO / AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI ROMA**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

- **Petrozzi Ilaria** in proprio, res.te in via Ferentano 25, int 1 – 00178 – Roma;
- **Coccia Marika** in proprio, res.te in via della Colombella 119 – 00036 – Palestrina (RM);

- *controinteressati* -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e della allegata Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune* nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio al servizio di leva svolto non in costanza di nomina ma con il possesso del prescritto titolo di accesso all'insegnamento nella classe concorsuale di appartenenza;
- del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
- delle stesse graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A049, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 94;

e per quanto di interesse

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono il riconoscimento del punteggio per servizio di leva rivendicato dal ricorrente nelle suddette GPS di Roma per la scuola secondaria di primo grado;

nonché infine per la declaratoria

- del diritto del ricorrente, alla rettifica del punteggio assegnatogli nelle GPS di Roma – II^a Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A-49 – *Scienze motorie e sportive nella scuola media*

IN FATTO

1. Cristiano Ballardini è un docente a tempo determinato nella scuola secondaria di primo grado ed insegna nella classe di concorso A-49 – *Scienze motorie e sportive nella scuola media* (già A030 – *Educazione fisica nelle scuole medie*) (v. doc.);
2. gli incarichi di supplenza nella scuola statale gli vengono conferiti di volta in volta mediante utile scorrimento delle graduatorie di Istituto delle scuole prescelte in domanda, nelle quali egli risulta inserito a pieno titolo sin dal 2017;
3. il titolo di accesso del ricorrente all'insegnamento nella suddetta materia è costituito da un diploma ISEF da lui conseguito in data 6 marzo 1985 presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica Pareggiato di Bologna a conclusione di un triennio di corso negli a.a. 1981/1982, 82/83 e 83/84 (cfr. DM 39/1998 in doc. 1 con diploma ISEF in doc. 5);
4. una volta conseguito il suddetto diploma, il ricorrente, dal 18.12.1985 al 17.6.1986, ha assolto ai propri obblighi di leva presso l'Esercito Italiano (v. foglio di congedo in doc. 6);
5. subito dopo il servizio di leva egli ha iniziato a lavorare nella scuola statale come docente di *Ed. Fisica* nella scuola media statale (v. certificati di servizio in doc. 7);
6. ciò premesso si osserva:

7. è del 10 luglio 2020 l'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* (v. doc. 2);
8. in base al cit. o.m. 60/2020 ed alla allegata *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado* nessun punteggio è riconosciuto per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina (v. doc.);
9. l'art. 15, comma 6 della cit. ordinanza (rubricato *Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio*) stabilisce infatti che:
- “[...] Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”** (v. doc.);
10. dunque, l'amministrazione convenuta, nel solco di una testarda presa di posizione mantenuta ormai da molti anni, considera il servizio di leva valutabile ai fini del punteggio nelle neo costituite GPS solo ed unicamente se svolto in costanza di nomina;
11. ritenendo ingiusta ed illegittima la richiamata disposizione della o.m. 60/2020 (troppo legata ad elementi di pura casualità), il Prof. Ballardini ha presentato domanda di inserimento nelle GPS allegando anche il servizio di leva svolto nel lontano 1986 e chiedendone il riconoscimento (v. doc. 4);
12. con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
13. in quelle di II^a Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di

concorso A049, il ricorrente vi risulta inserito con un punteggio complessivo pari a 94, che non comprende quello per il servizio di leva da lui svolto nell'Esercito dal 1985 al 1986 (v. doc. 8);

14. al ricorrente sono stati infatti riconosciuto soli 49 punti per *titoli di servizio*, corrispondenti agli incarichi effettivamente svolti alle dipendenze dell'amministrazione scolastica convenuta nel corso degli anni (cfr. Tabella valutazione titoli in doc. 2-b con certificati di servizio in doc. 7);

15. con riserva di quanto si dirà appresso, appare altamente penalizzante e discriminatorio il far scaturire la possibilità di riconoscimento del suddetto servizio di leva dalla sola circostanza fortunata e fortuita, per il docente, di esser stato raggiunto dalla cartolina-precetto in costanza di nomina (v. diritto);

16. l'omesso riconoscimento di punteggio per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina viola le disposizioni di legge vigenti ed arreca anche gravi danni al ricorrente in termini di perdita di chances occupazionali;

17. Petrozzi Ilaria (con punti 97 e posizione n. 116) e Coccia Marika (con punti 99 e posizione n. 115) sono soltanto alcuni dei controinteressati che in caso di accoglimento del presente ricorso verrebbero superati dal ricorrente, per punteggio, nelle GPS di Roma – II^a Fascia per la scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A049 (v. doc. 8);

18.fermo quanto sopra, si osserva:

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 485 comma. 7 del D.lgs. 297/1994; artt. 81 e 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417)

2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PA (ART. 97 COST.);

Così come avvenuto in passato per le graduatorie di III^a Fascia, il ricorrente, pur avendone fatto espressa richiesta in domanda, si è visto negare punteggio nelle GPS in relazione al servizio di leva prestato nell'Esercito dal 18.12.1985 al 17.6.1986, perché la cit. ordinanza Ministero dell'Istruzione m. 60/2020 non riconosce alcun punteggio al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

Ome premesso, infatti, l'art. 15, comma 6 della cit. ordinanza (rubricato *Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio*) stabilisce infatti che: “[...] ***Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina***” (v. doc.);

Tutto questo nonostante l'ormai copiosa e consolidata giurisprudenza favorevole ai docenti che da anni ricorrono contro l'amministrazione scolastica, avverso il diniego di punteggio correlato al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

Il denunciato disconoscimento di punteggio, infatti, si cala pienamente nel solco della annosa e testarda presa di posizione dell'amministrazione scolastica volta a limitare il riconoscimento giuridico del servizio di leva e civile del personale docente iscritto in graduatoria soltanto se prestato in costanza di nomina, con il risultato di disattendere apertamente le seguenti disposizioni di legge vigenti in materia:

Art. 485 co. 7 (titolato *Personale docente*) del D.lgs. 297/1994 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado*) che così recita:

“1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del

riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”

Il suddetto comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo.

Orbene, la portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 - che non è connotata da limitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio debba

necessariamente essere “... *applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive*” (v. Sentenza TAR Lazio – sez. III Quater n. 6421 dell'8 luglio 2008 cui rinvia la sentenza TAR Lazio n. 325/2010).

D'altronde, come acutamente osservato da Codesto Tar nella sentenza da ultimo richiamata, “l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 non risulta abrogato né implicitamente e né esplicitamente da una successiva Legge” e “... l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004) non potrebbe far concludere per la sua non valutabilità.”.

Sempre la cit. sentenza di Codesto TAR ha evidenziato poi come del tutto erronea risulti essere l'applicazione alla fattispecie de qua dell'art. 84 D.P.R. 417/1974, abrogato dall'art. 676 del citato Testo Unico D.Lgs. 297/1994, in base al quale, i servizi militari di leva “...sono valutati nella stessa carriera ...come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”.

Senza neppure dimenticare, poi, che per il personale amministrativo della scuola (ATA) il servizio militare viene valutato senza restrizione alcuna, come servizio reso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che quella opposta ai docenti di sesso maschile iscritti in graduatoria II Fascia risulta essere con tutta evidenza una disposizione per giunta discriminatoria nei confronti di una intera categoria, come tale in contrasto anzitutto con gli **artt. 2, 3, 33 e 97 Cost.**

A nulla rileva, per converso, la novella legislativa apportata dalla legge 66/2010, entrata in vigore il 9 ottobre 2010, che, con l'art. 2268, ha abrogato la legge n. 958/1986 (*Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata*) e dunque anche il suo art. 20 - *Riconoscimento del servizio militare*, che così recitava: “1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.”.

Come infatti giustamente rilevato da numerosi giudici nazionali in precedenti analoghi, il nuovo codice dell'ordinamento militare, nell'abrogare le disposizioni della legge 958/1986, si è limitato ad introdurre con l'art. 2050 una norma che circoscrive il suo ambito di applicazione alle fattispecie di natura prettamente concorsuale, quale non è certo quella oggetto di controversia

per consolidata giurisprudenza (v. *ex multis* sent. Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, GUL Dott. Russo n. 1520/2013 in doc. 12).

Dunque la fattispecie in esame risulta pienamente assimilabile ai numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati più di quanto non sembri *prima facie* e ciò per il semplice fatto che come precisano tutte (indistintamente) le sentenze richiamate, non è in questione o comunque centrale la possibile discriminazione nel punteggio in graduatoria tra chi ha svolto la leva in costanza di nomina e chi no, quanto piuttosto l'illegittima penalizzazione nelle procedure pubbliche selettive di chi “... *ha compiuto il proprio dovere verso la nazione...*”.

A tale ultimo proposito si evidenzia come la giurisprudenza di merito abbia avuto modo di ribadire la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dai ricorrenti per il riconoscimento di punteggio per il servizio di leva svolto NON in costanza di nomina, anche rispetto alla questione, emersa negli ultimi anni, relativa all'avvenuto riconoscimento del servizio di leva limitato ad alcune fasce e non ad altre (con specifico riferimento alle graduatorie di II fascia relative al triennio 2014/2017 v. sent. Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, GUL Dott.ssa Marrani n. 752/2017 pubblicata il 4.5.2017 in doc. 12, nella quale si legge: “ ... *la limitazione della rilevanza operata dalla norma secondaria invocata dal Ministero resistente è inevitabilmente illegittima per violazione del disposto generale dell’art. 52, comma 2, Cost. E allora, in conformità all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, posta la portata generale dell’art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994, non puo’ che affermarsi che la norma ha operato un pieno riconoscimento del servizio di leva prestato dal docente, in tutti gli ambiti nei quali vengano valutati dall’amministrazione i titoli posseduti, compreso pertanto quello della formazione della graduatoria nella specie impugnata, come reso palese dall’utilizzo, da parte del legislatore della locuzione “a tutti gli effetti”.*)

Ancor più recentemente, è stato precisato che: “.... *La normativa richiamata non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l’attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l’interessato avesse già conseguito il*

titolo di studio necessario per l'insegnamento.

Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale: "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro"

Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto.

Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in II Fascia solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici". (v. sentenza Tribunale Velletri – Sez. Lavoro, GUL Dott.ssa Falcione n. 1140/2018 in doc. 12).

Le ragioni dell'odierno ricorrente sono in ogni caso confortate da innumerevoli pronunce della Giustizia amministrativa ed ordinaria che riconoscono la piena valutabilità del servizio di leva a tutti gli effetti giuridici (cfr. Consiglio Stato, sez. II n. 529, 19 febbraio 1997; Consiglio Stato, sez. VI n. 2650, 15 maggio 2003; Consiglio di Stato Sez. VI Sentenza n. 1453/2004 REG. DEC. n. 5788 e 6351 REG. RIC. 18 marzo 2004; T.A.R. Catania Sentenza n. 0982/05 Reg. sent. n. 1803/02 Reg. Gen., 14 giugno 2005; T.A.R. Sardegna n. 74, 26 gennaio 2006; T.A.R. Lazio Sez. III^a Quater Sentenza n. 6421/2008 REG. ORD. SOSP. N. 5502/2009 REG.RIC., 08 luglio 2008; T.A.R. Lazio Sez. III^a Bis Ordinanza n. 2576/2009 REG. ORD. SOSP. n. 3932/2009 REG. RIC., 04 giugno 2009; Consiglio di Stato Sez. VI, Ordinanza n. 4028/2009 REG. ORD. SOSP. N. 5664/2009 REG.RIC., 01 agosto 2009; Consiglio di Stato Sez. VI, Ordinanza n. 4031/2009 REG. ORD. SOSP. N. 5502/2009 REG.RIC. , 01 agosto 2009; Consiglio di Stato Sez. VI, Ordinanza n. 4032/2009 REG. ORD. SOSP. N. 5503/2009 REG.RIC., 01 agosto 2009; Consiglio

di Stato Sez. VI, Ordinanza n. 4302/2009 REG. ORD. SOSP. n. 06122/2009 REG. RIC., 26 agosto 2009; Consiglio di Stato Sez. VI, Ordinanza n. 4403/2009 REG. ORD. SOSP. n. 6121/2009 REG. RIC., 27 agosto 2009; T.A.R. Campania Sez. IV, Ordinanza n. 2054/2009 REG.ORD.SOSP. n. 04546/2009 REG. RIC., 10 settembre 2009; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis, Ordinanza n. 5672/2009 REG. ORD. SOSP. n. 4613/2009 REG. RIC., 04 dicembre 2009; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis Sentenza n. 325/2010 REG. ORD. SOSP. n. 4564/2009 REG. SEN., 18 gennaio 2010; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis, Ordinanza n. 0623/2010 REG. ORD. SOSP. n. 4497/2009 REG. RIC., 05 febbraio 2010; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis Ordinanza n. 828/2010 REG. ORD. SOSP. n. 09005/2009 REG. RIC., 19 febbraio 2010; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis, Ordinanza n. 0815/2010 REG. ORD. SOSP. n. 9302/2009 REG. RIC., 19 febbraio 2010; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis Sentenza n. 2515/2010 REG. ORD. SOSP. n. 9297/2009 REG. RIC., 19 febbraio 2010; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II[^], Sentenza N.01587/2010 REG.SEN. N. 1338/2009 REG.RIC., 23 giugno 2010; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis, Decreto n. 3678/ 2010 REG. ORD. SOSP. n. 7551/2010 REG. RIC., 25 agosto 2010; Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro Ordinanza n. 15 del 22 settembre 2010; Tribunale di Catania Sez. Lavoro Ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010; Consiglio di Stato Sez. VI Ordinanza n. 5448/2010 REG. ORD. SOSP. N. 9030/2010 REG.RIC. 01 dicembre 2010; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis Ordinanza N.00041/2011 REG.ORD.CAU. N.5391/2009 REG.RIC., 12 gennaio 2011; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis Sentenza n. 624/2011 REG.PROV.COLL. n. 07108/2010 REG. RIC. 21 gennaio 2011; Tribunale di Catania – Sezione Lavoro Sentenza n. 939/2011 del 10 febbraio 2011; T.A.R. Lazio Sez. III[^] Bis, Ordinanza N. 03496/2011 REG.PROV.COLL. N. 07427/2010 REG.RIC., 21 aprile 2011; Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, sent. n. 1520/2013)

Non bastasse la copiosa giurisprudenza della Giustizia amministrativa e dell'AGO testé richiamata, è recentemente intervenuta *in subiecta materia* anche la **Suprema Corte di Cassazione** che, con **sentenza n. 5679 del 02/03/2020**, ha una volta per tutte stabilito quanto segue: [...] *secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*;

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;

secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”;

tale interpretazione non è corretta; [...]

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in

costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);

[...]"

Per tutti i motivi suesposti, dunque, non sono legittimi l'art. 15, comma 6 dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* e la allegata *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune* nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio al servizio di leva svolto non in costanza di nomina, con la conseguenza che l'odierno ricorrente, avendo prestato servizio di leva per un anno intero dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento nella classe di concorso A049, ha diritto ad ulteriori pt. 12 per titoli di servizio, da aggiungere al punteggio già riconosciuto nelle vigenti graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia di scuola secondaria di primo grado, pubblicate in via definitiva lo scorso 2 settembre 2020.

Il Prof. Ballardini impugna dunque le vigenti graduatorie provinciali per supplenze della provincia di Roma (nelle quali egli risulta attualmente inserito con pt. 94), nella parte in cui non contemplano punteggio in suo favore per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina ma con il possesso di valido titolo di accesso all'insegnamento (pt. 12).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*, anche con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Che dall'erronea collocazione dell'odierno ricorrente nella GPS derivino, poi, per quest'ultimo danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, lo scorrimento delle suddette graduatorie provinciali ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali o sino al 30 giugno, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze negative sotto il profilo professionale (perdita di chance occupazionali) ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza che assume nella fattispecie la possibilità per il ricorrente di veder rettificato il suo punteggio nelle GPS di Roma anche ai fini di una corretta valutazione delle sue competenze e conoscenze nelle rispettive materie di insegnamento e nella consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione dei provvedimenti avversati.

Tutto ciò premesso, il ricorrente in epigrafe, come rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

1) IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
- dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* e della allegata *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie*

provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune nella parte in cui non riconoscono al ricorrente alcun punteggio al servizio di leva svolto con il possesso del prescritto titolo di accesso all'insegnamento nella classe concorsuale di appartenenza ma non in costanza di nomina;

- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A049, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 - nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 94;
 - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono il riconoscimento del punteggio per servizio di leva rivendicato dal ricorrente nelle suddette GPS di Roma per la scuola secondaria di primo grado;
- b) disporre in via cautelare per la rettifica, con riserva, del punteggio riconosciuto al ricorrente nelle GPS – II^ Fascia di Roma per la scuola secondaria di primo grado, mediante integrazione di ulteriori 12 punti per *titoli di servizio* rispetto ai 94 già riconosciuti;
- spese e competenze del cautelare rifuse e distratte;

2) NEL MERITO:

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:
- dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* e della allegata *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e*

primaria su posto comune nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio al servizio di leva svolto con il possesso del prescritto titolo di accesso all'insegnamento nella classe concorsuale di appartenenza ma non in costanza di nomina;

- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A049, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 - nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 94;
 - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono il riconoscimento del punteggio per servizio di leva rivendicato dal ricorrente nelle suddette GPS di Roma per la scuola secondaria di primo grado;
- b) ordinare all'amministrazione scolastica la rettifica del punteggio riconosciuto al ricorrente nelle GPS – II^ Fascia di Roma per la scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A049, mediante integrazione di ulteriori 12 punti per *titoli di servizio* rispetto ai 94 già riconosciuti;
- spese e competenze rifuse e distratte;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede:

1. disporsi per la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, previa individuazione degli stessi mediante pubblicazione delle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A049;
2. disporsi per l'acquisizione dei fascicoli personali del ricorrente e dei suoi titoli;
3. ordinare al MIUR di riattivare le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo POLIS del Ministero al fine di consentire al ricorrente di presentare nuova domanda

telematica e dichiarare tutti i suoi titoli di servizio, ivi incluso l'anno di leva militare;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICOORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

- 1– l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2– l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3– un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4– l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i concorrenti inseriti nella prima e nella seconda fascia GPS per la classe concorsuale del ricorrente;
- 5– l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”;
- 6– l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

- C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI nelle GPS di II^a Fascia pubblicate dall'Ambito Territoriale di Roma per la classe concorsuale indicata nella domanda di inserimento del ricorrente (A049).

ai sensi del D.P.R. 115/2022, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e che il ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2002- introdotto dal D.L. 98/2011- essendo il reddito del suo nucleo familiare per l'anno di imposta 2019 inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. cit.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. DM 39/1998;
2. a) ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60/2020

b) allegato A/2 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale
3. decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020;
4. domanda Prof. Ballardini avente ad oggetto inserimento nelle GPS di Roma;
5. diploma ISEF conseguito dal ricorrente in data 6 marzo 1985 presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica Pareggiato di Bologna a conclusione di un triennio di corso negli a.a. 1981/1982, 82/83 e 83/84;
6. foglio di congedo illimitato dall'Esercito Italiano;
7. certificati relativi ai servizi svolti sinora dal ricorrente;
8. GPS II^ Fascia di Roma per docenti scuola secondaria di primo grado, pubblicata in data 2 settembre 2020;

Roma, data deposito

Avv. Francesco Americo

Avv. Gianluca Magnani